

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative che si svolgono presso l'Ippodromo SNAI La Maura, l'Ippodromo SNAI San Siro e l'Allianz Cloud - Ex Palalido

IL SINDACO

Premesso che all'interno delle seguenti strutture - Ippodromo SNAI La Maura di Via Lampugnano, Ippodromo SNAI San Siro del Piazzale dello Sport, Allianz Cloud - Ex Palalido di Piazza Stuparich - si svolgono manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative che richiamano un rilevante afflusso di pubblico;

Considerato che:

- in ragione del flusso di partecipanti alle manifestazioni, è altamente probabile la presenza di un numero elevato di esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti il perimetro dei siti;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso.
- la concentrazione di persone in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Atteso che:

- con ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016 sono state individuate puntualmente le vie e le piazze della zona di San Siro-Meazza nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante in occasione degli eventi presso lo Stadio Meazza;
- nell'area in questione insistono importanti strutture con vincoli architettonici e paesaggistici e di interesse storico artistico quali l'Ippodromo SNAI San Siro, lo Stadio Giuseppe Meazza nonché il nuovo Ippodromo SNAI La Maura, oltre all'Allianz Cloud Ex Palalido, in relazione alle quali vanno garantite condizioni di sicurezza e di ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o, in genere, aggregative;
- in quest'ambito è marcata l'esigenza di inibire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione di manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative, per motivate ragioni di mobilità



veicolare e pedonale dell'area, tenuto conto della prevista presenza di un folto pubblico;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento delle manifestazioni avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché della sicurezza generale;

Ritenuto, quindi, di adottare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della Legge Regionale n. 6/2010, così come previsto dall'ordinanza PG 662913/2015 del 04.12.2015, in occasione delle manifestazioni in oggetto, misure preventive a tutela della zona maggiormente interessata dall'afflusso di visitatori nelle aree circostanti l'Ippodromo SNAI La Maura, l'Ippodromo SNAI San Siro e l'Allianz Cloud - Ex Palalido;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- l'Ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016;
- la comunicazione del Comando di Polizia Locale del 13/06/2022;

ORDINA

1. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentisi presso l'Ippodromo **SNAI La Maura**:

Via Patroclo, Via Ippodromo, Via Montale, Via Pinerolo, Via Lampugnano, Via Omodeo, Via Zardi, Via Mafalda di Savoia, Via Matilde Viscontini, Via Ferdinando Giorgi, Via Del Centauro, Via Fetonte, Via Tesio, Via Benedetto Croce, Via Bacchelli, Via U. Betti, Via Ojetti, Via Privata Bisanzio, Via Trenno, Via Natta, Via Gorlini, Via Giorgi, Via Cascina Bellaria, Via Checov, Via Cilea

2. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentisi presso l'Ippodromo **SNAI San Siro**:

Via Diomede, piazzale Lotto, viale Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, Via Harar, Via Novara, via Tesio

3. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentisi presso l'**Allianz Cloud - Ex Palalido**:

Via Enrico Elia (da Piazzale Lotto a Piazza Stuparich); Piazza Stuparich; Via Cremosano; Via Salmoiraghi; Viale Renato Serra; Via Albani;



ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 07.00 dei giorni in cui si svolgeranno le iniziative sopra indicate, fino alle ore 06.00 del giorno successivo.

Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalla L.R. n. 6/2010.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente

